

LEGGE 23 gennaio 1992, n.33

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.

GU n. 23 del 29-1-1992

in vigore dal: 13-2-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente:

"Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale".

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:

"Art. 17. - L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. L'ufficio elettorale circoscrizionale da' immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale".

Art. 2

in vigore dal: 13-2-1992

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente: "La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio".

Nota all'art. 2:

- L'art. 19 della citata legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, e dalla presente legge, e' cosi' formulato:

"Art. 19. - L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte di appello od il tribunale a termini dell'art. 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni: determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati; determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati e' data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non e' avvenuta la proclamazione a termini dell'art. 17. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro .. sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il posto e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

Se a un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo al graduatoria della loro cifra relativa individuale. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'ufficio da' notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della regione, perche', a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'art. 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parita' di voti validi, il piu' anziano di eta'".

Art. 3

in vigore dal: 13-2-1992

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori del collegio.

2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio senatoriale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1776):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 19 maggio 1989.

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 giugno 1989.

Esaminato dalla 1a commissione il 27 giugno 1990.

Relazione scritta annunciata il 26 febbraio 1991 (atto n. 1776/ A - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula il 27, 28 febbraio 1991 e approvato il 30 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5729):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 giugno 1991.

Esaminato dalla I commissione il 10, 25, 29 luglio 1991.

Esaminato in aula il 31 luglio 1991 e approvato il 1 agosto 1991.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 19 agosto 1991 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del "Regolamento del Senato" e dell'art. 71 del "Regolamento della Camera" ha iniziato il proprio iter al Senato della Repubblica (atto n. 1776- bis):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 settembre 1991.

Esaminato dalla 1a commissione il 5 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1991 (atto n. 1776/ D - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5729/ B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 dicembre 1991.

Esaminato dalla I commissione il 23 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 9 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 1776-bis/B):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 gennaio 1992.

Esaminato dalla 1a commissione il 14 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1992.